



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e, in particolare, l'articolo 13, comma 5, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il disposto dell'articolo 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che il Fondo sia altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo;

- VISTO** l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in base al quale le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 ed in particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 "*Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità*" una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2025, pari a euro 68.495.742;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 13, della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS a valere sul





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;

VISTO

il disposto dell'articolo 12-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che *"Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68"*;

CONSIDERATO

che le risorse stanziare sul capitolo 3892, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro, Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori così come individuate in tabella 4, risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato articolo 12-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

CONSIDERATO

che, sulla base dell'andamento della spesa relativa all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13, della legge n. 68 del 1999, al fine di continuare a garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi incentivi, si rende necessario trasferire integralmente all'INPS le risorse disponibili a valere sull'annualità 2025 del Fondo, non prevedendo stanziamenti a favore delle sperimentazioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI

i decreti della Ragioneria Generale dello Stato di variazione del bilancio: n. 243169 del 05/12/2024, registrato dalla Corte dei conti in data 13/12/2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del IV e V BIM 2024 di euro 2.193.829,00); n. 35262 dell'11/03/2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24/03/2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del VI BIM 2024 di euro 544.780,00); n. 91035 del 4/6/2025, registrato dalla Corte dei conti in data 18/6/2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del I BIM 2025 di euro 1.269.323,00); n. 194927 del 31/10/2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 07/11/2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del II e III BIM 2025 di euro 1.364.828); n. 225655 del 12/11/2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 01/12/2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del IV BIM 2025 di euro 1.134.168); n. 251196 del 08/12/2025, registrato dalla Corte dei conti in data 19/12/2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del V BIM 2025 di euro 1.179.996) che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap. 3892 *"Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità"*;

CONSIDERATO

che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV e V del 2024, pari ad euro 2.193.829,00, riassegnate al capitolo nel 2024, e che le risorse versate nel VI bimestre dell'annualità 2024 pari ad euro 544.780, nonché le risorse versate dal I al V bimestre 2025, pari a euro 4.948.315, riassegnate al capitolo nel corso dell'esercizio 2025, costituiscono tutte residui di lettera C), l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo è complessivamente pari ad euro 7.686.924;

VISTA

l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, della legge n. 68 del 1999, al Fondo, per l'esercizio 2023;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
- CONSIDERATA** la disponibilità, sul pertinente capitolo di bilancio n. 3892, di risorse iscritte in conto residui provenienti dal 2024 per euro 2.193.829,00 e provenienti dal 2025 per euro 73.988.837,00, utilizzabili in presenza delle necessarie disponibilità di cassa;
- VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilità al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra LOCATELLI, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le disabilità la funzione di espressione del concerto *“in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018”*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

1. Per l'annualità 2025, il Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di **euro 73.988.837,00 oltre ad euro 2.193.829,00** in conto residui di provenienza dall'esercizio finanziario 2024.
2. Ferma restando l'assegnazione al Fondo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016 e di cui al DPCM 21 novembre 2019, pari complessivamente ad euro 21.915.742,00, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono attribuite all'INPS per l'annualità 2025:
 - a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024, nonché nel I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari ad euro **7.686.924**;
 - b) le risorse, relative all'annualità 2025, pari a euro **46.580.000,00** a valere sul "Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità" di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

Articolo 2

(Monitoraggio delle risorse)

1. L'INPS è tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti ai sensi dall'articolo 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per le Disabilità e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori:
- a) risorse disponibili;
 - b) numero totale di domande di incentivo pervenute;
 - c) quantitativo delle risorse erogate;
 - d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attività e categorie di disabilità interessate dalla misura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro per le disabilità
Alessandra Locatelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

